

Osservatorio Legislativo Interregionale
ROMA – 25 e 26 settembre 2008

**I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo
di rilievo comunitario adottati in materie rilevanti sul piano regionale**

(8 giugno – 26 settembre 2008)

a cura di:

Federico Casolari

Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

- **Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera**, doc. COM (2008) 414 definitivo, 2 luglio 2008

1) Iter che ha portato all'adozione della proposta di Direttiva

La proposta di direttiva è frutto di un *iter* legislativo piuttosto tormentato. Inizialmente prevista come parte integrante della c.d. "Direttiva Bolkenstein" (ossia la Direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno), la disciplina dei servizi sanitari è stato in ultimo eliminata dal suo campo di applicazione (v. art. 2, comma 2, lett. f)).

La decisione di espungere dalla disciplina unica sui servizi il settore dei servizi sanitari deriva dal fatto che i servizi sanitari sono fundamentalmente diversi dagli altri servizi d'interesse generale. Una direttiva quadro orizzontale quale è quella adottata nel 2006 non avrebbe dunque costituito, a parere del Parlamento europeo (v. doc. A6-0409/2005 del 15 dicembre 2005) e del Consiglio dell'UE (v. le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 28-29 novembre 2005), uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. Al fine di garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e mantenere i più elevati standard professionali nell'assistenza sanitaria le due istituzioni proponevano l'adozione di una legislazione verticale separata che disciplinasse specificamente la fornitura di servizi sanitari, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo delineati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Sulla decisione hanno pesato poi anche ragioni di programmazione sanitaria, di equilibrio finanziario dei sistemi sanitari e, non ultimo, di concorrenza tra strutture sanitarie e tra professionisti.

Nel corso del 2007, la Commissione ha dunque deciso di elaborare una proposta di direttiva *ad hoc* sui servizi sanitari, la cui presentazione ufficiale era prevista per il 19 dicembre 2007. Ancora una volta, i complessi nodi giuridici da risolvere hanno determinato uno slittamento nei lavori, che si sono conclusi con l'adozione, lo scorso 2 luglio 2008, della proposta in oggetto.

Da segnalare in proposito che l'adozione del testo della proposta è stata anticipata, data la complessità e l'importanza della materia, dal lancio di una consultazione, da parte della Commissione, a tutti i livelli. In tale contesto, il Ministero della salute italiano, per definire la posizione dell'Italia, ha avviato un preliminare processo di partecipazione delle regioni in seno al gruppo interistituzionale istituito dalla DGRUERI (Direzione generale Rapporti con l'Unione europea e per i Rapporti internazionali).

La proposta di direttiva trova la propria base giuridica nell'art. 95 del Trattato, su cui si fondano le misure che hanno ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

2) I principali obiettivi e contenuti della proposta

a) Gli obiettivi della proposta di direttiva

Obiettivo primario della proposta di direttiva è quello di **istituire un quadro generale finalizzato alla prestazione di un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità** (art. 1).

A tale scopo, **lo strumento intende anzitutto “codificare” i principi delineati dalla giurisprudenza comunitaria in materia.** Come anticipato, infatti, anche se allo stato attuale manca una normativa organica di riferimento, i servizi sanitari transfrontalieri hanno già fatto oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali da parte della Corte di giustizia. Tali interventi hanno delineato alcuni principi che già oggi gli Stati membri sono tenuti a rispettare: come noto, infatti, la giurisprudenza comunitaria fa corpo con il diritto comunitario derivato ed è pertanto parte integrante degli ordinamenti dei singoli Stati membri.

È bene dunque ribadire anzitutto – seppur in estrema sintesi – quali sono i principi delineati dalla Corte.

La Corte riconosce ai cittadini dell'UE (ossia ai cittadini degli Stati membri) il diritto di beneficiare di cure mediche in altro Stato membro anche se non sono in possesso di un'autorizzazione preventiva da parte dello Stato di affiliazione e di venir rimborsati conformemente alle tariffe del Paese in cui sono assicurati. La Corte riconosce la possibilità di ricorrere allo strumento dell'autorizzazione preventiva solo se essa risulta indispensabile per garantire l'equilibrio per garantire l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale e la programmazione dei servizi ospedalieri e solo per le cure ospedaliere. Interessante notare poi che l'autorizzazione preventiva non può essere negata laddove lo Stato offra gratuitamente le cure richieste, ma con tempi di attesa eccessivamente lunghi. Il diniego ingiustificato di autorizzazione al rimborso delle spese sostenute è giustiziabile innanzi alle autorità giurisdizionali interne.

La proposta mira poi a promuovere una **maggiore cooperazione tra gli Stati membri sulla sicurezza e la qualità dei servizi sanitari** ed istituisce una **cooperazione europea in materia di servizi sanitari in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in altri Paesi, le reti di riferimento europee, la valutazione delle tecnologie sanitarie, la raccolta dei dati, la qualità e la sicurezza.**

b) I contenuti della proposta di direttiva

La proposta si applica alla prestazione di assistenza sanitaria, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) e dalle modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento della stessa (art. 2).

b1)

La **codificazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria** si rinviene essenzialmente nel Capo III dell'atto (“Fruizione dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro”).

La proposta riprende la distinzione tra cure non ospedaliere e cure ospedaliere già presente nella giurisprudenza. Sono qualificate come cure ospedaliere le cure che a) richiedono il ricovero del paziente in una struttura sanitaria per almeno una notte o b), pur non comportando il ricovero per almeno una notte, richiedono l'utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate o costose ovvero comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione. Le cure ospedaliere di cui alla lettera b) figureranno in un apposito elenco che la Commissione delle Comunità europee dovrà elaborare ed aggiornare periodicamente tramite il ricorso ad un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Sono, invece, cure non ospedaliere tutte le altre tipologie di cure sanitarie.

Con riguardo alle cure non ospedaliere, in ossequio alla giurisprudenza della Corte, la proposta di direttiva prevede che lo Stato membro di affiliazione non possa subordinare all'autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure sostenute dagli assicurati in altro Stato membro qualora il suo sistema sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio (art. 7).

Ovviamente, spetta allo Stato di affiliazione determinare il tipo di assistenza di cui esso si fa carico. Le cure sanitarie fornite in altro Stato membro sono invece fornite conformemente alla legislazione in vigore nello Stato in cui esse sono prestate (art. 11, comma 1).

Il rimborso alla persona assicurata è relativo ai costi che sarebbero stati coperti dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato di affiliazione se la medesima od analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul territorio di quest'ultimo (art. 6, comma 1). Il meccanismo del calcolo dei costi è definito dai singoli Stati membri sulla base di criteri obiettivi, i quali debbono essere resi noti preventivamente (art. 6, comma 4). Il procedimento di rimborso deve fondarsi su criteri non discriminatori, obiettivi e preventivamente resi pubblici (art. 9, comma 1).

Relativamente alle cure ospedaliere (o comunque specializzate), invece, lo Stato membro di affiliazione può prevedere un **sistema di autorizzazione preventiva** (art. 8). Tale sistema deve tuttavia rispettare alcune condizioni predeterminate. In particolare:

- 1) se le cure sanitarie fossero state fornite sul territorio dello Stato membro, esse sarebbero state prese a carico dal sistema di sicurezza sociale; *inoltre*
- 2) il meccanismo di autorizzazione preventiva deve mirare a gestire il flusso dei pazienti in uscita ed evitare che esso possa, anche solo in potenza, compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato e/o la programmazione e la razionalizzazione del settore ospedaliero.

In nessun caso, il sistema di autorizzazione preventiva deve costituire uno strumento di discriminazione arbitraria. Inoltre, le informazioni ad esso relative, compreso il sistema procedurale previsto ed i criteri di rifiuto, devono essere messi preventivamente a disposizione del pubblico.

Da segnalare poi che i termini entro i quali devono essere evase le domande per fruire dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro devono tenere conto della particolare patologia, dell'intensità del dolore del paziente, della natura della disabilità del paziente e della capacità del paziente di esercitare un'attività professionale (art. 9, comma 3).

Per la determinazione delle tipologie di cure ospedaliere (o specializzate) di cui uno Stato si fa carico, per la fornitura delle stesse e per la quantificazione ed il meccanismo di rimborso vale quanto già specificato con riguardo alle cure non ospedaliere.

La proposta di direttiva prevede che gli Stati garantiscano ai propri pazienti tutte le **informazioni in merito all'assistenza sanitaria in altro Stato membro** (art. 10). Tali informazioni devono risultare facilmente accessibili anche per via elettronica. È data facoltà alla Commissione – tramite il Comitato in precedenza citato – di adottare un modello standard da utilizzare per l'informazione preventiva.

Inoltre, al fine di favorire la fornitura di servizi sanitari transfrontalieri, è prevista l'istituzione, da parte degli Stati membri, di punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera (art. 12). In proposito la Commissione può – tramite il predetto Comitato – stabilire le misure necessarie per la gestione della rete di punti di contatto, la

natura e la tipologia di dati che devono essere raccolti all'interno della rete e può altresì definire orientamenti sulle informazioni che tali punti di contatto devono fornire ai pazienti sui diritti connessi all'assistenza sanitaria, le garanzie di qualità e sicurezza, la protezione dei dati personali, le procedure di denuncia e gli strumenti di tutela disponibili.

b2)

Della **cooperazione in materia di assistenza sanitaria** si occupa invece il Capo II ("Autorità degli Stati membri responsabili del rispetto dei principi comuni in materia di assistenza sanitaria").

L'unico articolo del Capo (art. 5) ribadisce anzitutto la competenza degli Stati di definire gli standard applicabili all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale e di organizzare i sistemi sanitari nel modo da essi ritenuto più opportuno. Esso poi contiene una serie di **indicazioni tratte dai Principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea** adottati dal Consiglio dei ministri nel giugno 2006 che mirano a chiarire quale Stato sia competente in una determinata situazione, ad evitare lacune e sovrapposizioni e a chiarire cosa in concreto comportino tali competenze. Se necessario, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, potrà adottare degli orientamenti per agevolare l'attuazione di questi principi.

b3)

Della **cooperazione in materia di cure sanitarie** si occupa invece il Capo IV ("Cooperazione in materia di cure sanitarie"). Come specifica l'art. 13, gli Stati hanno l'obbligo di prestarsi reciproca assistenza per l'attuazione della direttiva e, più in generale, per l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

A tal fine si individuano come strumenti preferenziali:

- il **riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in un altro Stato membro** (art. 14);
- lo **sviluppo di reti di riferimento europee di fornitori di assistenza sanitaria** (art. 15);
- l'adozione, da parte della Commissione, in seno al Comitato più volte citato, delle **misure specifiche necessarie per la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore dell'assistenza sanitaria**, ove gli Stati membri decidano d'introdurli (art. 16);
- la messa a punto e la messa in funzione, da parte degli Stati, di **una rete che collega fra loro le autorità o gli organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie** (art. 17);
- la **raccolta**, da parte degli Stati ed a fini di monitoraggio, **di dati statistici** ed altri dati complementari **relativi alla prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera** (art. 18).

Si segnala infine che **relativamente ad alcune parti della Direttiva**, l'attuazione è assegnata alla Commissione europea che viene assistita, come previsto all'art. 202 del Trattato, da un Comitato composto di rappresentanti degli Stati membri - cd. "**Comitologia**" o **procedura di Comitato** - i quali, tramite questa procedura, possono esercitare un certo controllo sulla parte di attuazione che viene mantenuta in capo alla Commissione europea.

La proposta assegna agli Stati **un anno di tempo per il recepimento** della Direttiva.

- REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (**regolamento generale di esenzione per categoria**), in GUUE del 9 agosto 2008, p. 3 e ss.

Nel giugno 2005, la Commissione europea ha adottato un Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato recante “Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009”¹.

Tale Piano d’azione, che mirava ad introdurre una sorta di *roadmap* per un’ampia riforma della politica degli aiuti di Stato, prevedeva, tra le altre misure, una rivalutazione degli atti adottati dalla Commissione in materia, al fine di “assicurare l’applicazione coerente e generalizzata degli stessi principi in tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato” (paragrafo 60 del Piano).

È all’interno di questa cornice complessiva che va inserito l’importante provvedimento normativo adottato nell’agosto scorso dalla Commissione europea. In buona sostanza, il regolamento, entrato in vigore alla fine di agosto, provvede a fornire una cornice di riferimento chiara e generale, per gli Stati membri, che consente a questi ultimi di predisporre automaticamente una serie cospicua di aiuti senza la previa notifica alla Commissione europea.

A questo proposito, il regolamento armonizza, per quanto possibile, tutti gli aspetti orizzontali comuni ai differenti settori di aiuto che rientrano nel suo ambito di applicazione, integrando a tal fine il contenuto di una serie di strumenti in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione a partire dal 2001 e destinati ad essere abrogati dalla nuova disciplina comune.

Da segnalare, poi, che il regolamento comprende anche cinque categorie di aiuti che, in precedenza, non beneficiavano di alcuna esenzione dall’obbligo di notifica. Si tratta degli aiuti per la tutela ambientale, degli aiuti per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo a favore delle grandi imprese, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio (ossia il finanziamento equity o quasi equity che viene concesso alle imprese per l’avvio della propria attività) e degli aiuti per le imprese create da parte di imprenditori donne.

In questo modo, i settori complessivamente toccati dal regolamento sono destinati a:

- gli investimenti e l’occupazione in favore delle PMI;
- le piccole imprese nuovamente create da imprenditori donne;
- i servizi di consulenza in favore delle PMI;
- la partecipazione delle PMI a fiere;
- i conferimenti di capitale di rischio;
- la ricerca e sviluppo;
- gli studi di fattibilità tecnica;
- le spese connesse ai diritti di proprietà industriale per le PMI;
- la ricerca e sviluppo nel settore agricolo e della pesca;
- le nuove imprese innovative;

¹ Si tratta del documento COM (2005) 107 def. del 7 giugno 2005, reperibile all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm.

- i servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di sostegno all'innovazione;
- la messa a disposizione di personale altamente qualificato;
- la formazione;
- l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali;
- l'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali;
- la compensazione dei sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili;
- gli investimenti e l'occupazione a livello regionale;
- le nuove piccole imprese nelle regioni assistite;
- gli investimenti per andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale.

È bene rammentare, infine, che le misure di aiuto non comprese nel nuovo regolamento non sono di per sé necessariamente illecite, vale a dire contrarie al diritto comunitario. Esse rimangono semplicemente assoggettate al requisito tradizionale della previa notifica alla Commissione, la quale valuterà, in base agli orientamenti ed alle discipline vigenti, se le misure prospettate possano ritenersi compatibili col Trattato comunitario.

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione) del 25 luglio 2008, **Dieter Janecek e Freistaat Bayern**, causa C-237/07, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0237:IT:HTML>.

La sentenza che qui si commenta è stata pronunciata dalla Corte di giustizia nell'ambito di un procedimento pregiudiziale avente ad oggetto l'applicazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Come noto, tale direttiva è stata nel frattempo sostituita dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Tale circostanza non toglie tuttavia interesse alla presa di posizione della Corte, dal momento che le norme oggetto della pronuncia sono state conservate, con gli opportuni aggiustamenti, anche nel provvedimento di più recente adozione.

Il caso all'origine della controversia riguarda un cittadino tedesco, il Signor Janecek, che risiede a Monaco di Baviera, nei pressi della circonvallazione, a circa 900 m. a nord di una stazione di controllo della qualità dell'aria. Le misure effettuate in questa stazione hanno dimostrato che nel corso del 2005 e del 2006 il valore massimo per le emissioni di particelle fini PM₁₀ è stato superato oltre il massimo stabilito dalla legge in materia di lotta all'inquinamento.

A tale proposito, va segnalato che l'art. 7, par. 1, della Direttiva 96/62 (d'ora in poi anche Direttiva) prevede che gli Stati debbano adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. Inoltre, il paragrafo 3 prevede che gli Stati predispongano piani d'azione che indichino le misure da adottare a breve termine in caso di rischi di superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata.

L'art. 8, infine, prevede che gli Stati individuino le zone e gli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite ed adottino le misure atte a garantire l'elaborazione e l'attuazione di un piano che consenta di raggiungere il valore limite entro un periodo di tempo stabilito.

In effetti, il territorio del Comune di Monaco di Baviera prevede sin dal 28 dicembre 2004 un piano obbligatorio per la qualità dell'aria.

Il Signor Janecek, tuttavia, ritiene che esso non sia sufficiente: egli si rivolge pertanto all'autorità giurisdizionale competente (il Verwaltungsgericht) affinché questa imponga al Land della Baviera di predisporre un piano della qualità dell'aria dedicato al settore di Monaco in cui egli vive. In altre parole, il ricorrente chiede l'adozione di un piano specifico, *ad hoc*, che tenga conto delle specificità dell'area urbana nella quale vive. Egli fonda la propria pretesa sull'art. 7, par. 3, della Direttiva.

Ora, in primo grado, il giudice nazionale ha dichiarato il ricorso infondato. Il giudice adito in appello (il Verwaltungsgerichtshof) ha adottato una posizione differente. Egli infatti ha ritenuto che i singoli possano richiedere alla pubblica autorità l'adozione di un piano di azione, senza tuttavia pretendere che tale piano debba contenere le misure atte a garantire l'osservanza nel breve termine dei valori massimi di emissioni di particelle fini PM₁₀. Non contento della soluzione offerta dal giudice, il Signor Janecek ha impugnato la decisione innanzi al tribunale federale (il Bundesverwaltungsgericht), che tuttavia ha ritenuto che né lo spirito né la lettera dell'art. 7, par. 3, della Direttiva consentano di attribuire un diritto soggettivo al singolo per la predisposizione di un piano siffatto. In pratica, il giudice di

ultima istanza ritiene che il diritto contenuto nella Direttiva non sia direttamente azionabile da parte dei singoli, non essendo contenuto in norme chiare, precise ed incondizionate².

Tuttavia, consapevole del dibattito circa la portata della disposizione di cui è questione, il giudice ha deciso comunque di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia affinché questa ne stabilisse con chiarezza l'effettiva applicabilità.

Le conclusioni cui perviene la Corte sono, invero, di particolare interesse.

Secondo la Corte, infatti, la disposizione *de qua* “impone agli Stati membri un chiaro obbligo di predisporre piani di azione sia in caso di rischio di superamento dei valori massimi, sia in caso di rischio di superamento delle soglie di allarme” (punto 35 della sentenza). Ciò consente pertanto ai singoli di fare valere tale disposizione. Tale soluzione risulta poi ulteriormente avvalorata se si tiene conto che, in ossequio ad una costante giurisprudenza, in tutti i casi in cui l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle direttive che mirano alla tutela della sanità pubblica possano mettere in pericolo la salute delle persone, queste ultime devono poter invocare le norme di ordine pubblico contenute in dette direttive (punto 38).

In definitiva, dunque, la Corte afferma che “in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico” (punto 42).

Tale diritto è giustiziabile: ne consegue che il diniego dell'autorità nazionale competente può essere oggetto di scrutinio da parte del giudice nazionale. Non solo: il giudice nazionale può anche essere chiamato a verificare l'idoneità delle misure predisposte con il piano d'azione dall'autorità nazionale.

Come si vede, si tratta di una pronuncia assai rilevante che non mancherà di avere ripercussioni anche nel nostro ordinamento.

² Come noto, queste sono le condizioni poste dalla giurisprudenza comunitaria affinché una norma contenuta in un atto di diritto comunitario (primario o derivato) possa ritenersi direttamente azionabile da parte dei singoli.

ALTRI ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE

ATTI NORMATIVI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

GUUE L 152 del 11 giugno 2008

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2008, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni, 2008/435/CE

GUUE L 153 del 12 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 542/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ciflutrin e la lectina estratta dai fagioli rossi (*Phaseolus vulgaris*)

GUUE L 157 del 17 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione degli animali

GUUE L 158 del 18 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 553/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

GUUE L 158 del 18 giugno 2008

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario

GUUE L 159 del 18 giugno 2008

Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2008, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

GUUE L 159 del 18 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *salmonella enteritidis* e di *salmonella typhimurium* nei tacchini

GUUE L 161 del 21 giugno 2008

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2008, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
GUUE L 161 del 21 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
GUUE L 170 del 30 giugno 2008

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
GUUE L 177 del 4 luglio 2008

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
GUUE L 179 dell'8 luglio 2008

Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2008, che abroga la decisione 2005/694/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
GUUE L 181 del 10 luglio 2008

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008
GUUE L 184 dell'11 luglio 2008

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2008, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza
GUUE L 188 del 16 luglio 2008

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)
GUUE L 191 del 18 luglio 2008

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (rifusione)
GUUE L 193 del 22 luglio 2008

Regolamento (CE) n. 707/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote
GUUE L 197 del 25 luglio 2008

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

GUUE L 198 del 26 luglio 2008

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia

GUUE L 200 del 29 luglio 2008

Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economi

GUUE L 202 del 31 luglio 2008

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008

GUUE L 208 del 5 agosto 2008

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008

GUUE L 208 del 5 agosto 2008

Regolamento (CE) n. 783/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP)]

GUUE L209 del 6 agosto 2008

Regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]

GUUE L209 del 6 agosto 2008

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

GUUE L 214 del 9 agosto 2008

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008, recante nomina di due supplenti italiani del Comitato delle regioni

GUUE L 215 del 12 agosto 2008

Regolamento (CE) n. 829/2008 della Commissione, del 21 agosto 2008, recante deroga al regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per quanto riguarda la data di semina del riso nel 2008 nella regione italiana Piemonte

GUUE L 224 del 22 agosto 2008

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

GUUE L 247 del 16 settembre 2008

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

GUUE L 250 del 18 settembre 2008

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla partecipazione dei giovani con minori opportunità

GUUE C 141 del 7 giugno 2008

Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sulle competenze interculturali

GUUE C 141 del 7 giugno 2008

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione attraverso l'istruzione e la formazione

GUUE C 141 del 7 giugno 2008

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2008–2010

GUUE C 143 del 10 giugno 2008

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica, tra l'altro, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

GUUE C 181 del 18 luglio 2008

Relazione speciale n. 4/2008 sull'applicazione delle quote latte negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, corredata delle risposte della Commissione

GUUE C 185 del 22 luglio 2008

Comunicazione della Commissione a tutti gli agricoltori concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione a partire dal 2009

GUUE C 186 del 23 luglio 2008

Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) — Contributo adottato dalla XXXIX COSAC — Brdo pri Kranju, 7-8 maggio 2008

GUUE C 189 del 26 luglio 2008

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° settembre 2008

GUUE C 216 del 23 agosto 2008

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani

GUUE C 241 del 20 settembre 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il rincaro del petrolio: come affrontare la sfida

COM (2008) 384 del 13 giugno 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale - Regioni in crescita, Europa in crescita

COM (2008) 371 del 19 giugno 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

COM (2008) 225 del 19 giugno 2008

Comunicazione della Commissione - Relazione annuale della Commissione europea al Parlamento Europeo sul funzionamento del sistema delle scuole europee nel 2007

COM (2008) 378 del 24 giugno 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)

COM (2008) 394 del 25 giugno 2008

Comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

COM (2008) 403 del 26 giugno 2008

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

COM (2008) 401 del 2 luglio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore

COM (2008) 400 del 2 luglio 2008

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
COM (2008) 426 del 2 luglio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato
COM (2008) 420 del 2 luglio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale”
COM (2008) 418 del 2 luglio 2008

Comunicazione della Commissione - Quadro comunitario concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
COM (2008) 415 del 2 luglio 2008

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
COM (2008) 414 del 2 luglio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo
COM (2008) 412 del 2 luglio 2008

Libro Verde - Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei
COM (2008) 423 del 3 luglio 2008

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa
COM (2008) 424 del 3 luglio 2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma “Frutta nelle scuole”
COM (2008) 442 dell'8 luglio 2008

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Attuazione del programma di Sanità pubblica nel 2007
COM (2008) 482 del 23 luglio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione intermedia dell'esecuzione del Programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)

COM (2008) 484 del 24 luglio 2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

COM (2008) 489 del 29 luglio 2008

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - La situazione dell'agricoltura nell'Unione europea — Relazione 2006

COM (2008) 525 del 26 agosto 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 142 del 7 giugno 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 158 del 21 giugno 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 171 del 5 luglio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 183 del 19 luglio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 197 del 2 agosto 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 209 del 15 agosto 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 223 del 30 agosto 2008

Procedimenti giurisdizionali Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado

Informazione pubblicata in GUUE C 236 del 13 settembre 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione

Informazione pubblicata in GUUE C 188 del 25 luglio 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione

Informazione pubblicata in GUUE C 194 del 31 luglio 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione

Informazione pubblicata in GUUE C 202 dell'8 agosto 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione

Informazione pubblicata in GUUE C 207 del 14 agosto 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione

Informazione pubblicata in GUUE C 208 del 15 agosto 2008

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

Informazione pubblicata in GUUE C 194 del 31 luglio 2008

Comitato delle Regioni

74° sessione plenaria del 9 e del 10 aprile 2008

GUUE C 172 del 5 luglio 2008

2008/C 172/01

Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni «Riformare il bilancio, cambiare l'Europa»

2008/C 172/02

Parere del Comitato delle regioni «Strategia per le regioni ultraperiferiche: realizzazioni e prospettive»

2008/C 172/03

Parere del Comitato delle regioni «L'e-inclusione»

2008/C 172/04

Parere del Comitato delle regioni «Libro verde sui trasporti urbani»

2008/C 172/05

Parere del Comitato delle regioni «Il futuro regime comune europeo in materia di asilo»

2008/C 172/06

Parere del Comitato delle regioni «Politica europea dei porti»

2008/C 172/07

Parere del Comitato delle regioni «Una politica marittima integrata per l'Unione europea»

2008/C 172/08

Parere del Comitato delle regioni «Libro bianco — Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013»

2008/C 172/09

Parere del Comitato delle regioni «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2007-2008 — I paesi candidati»

2008/C 172/10

Parere del Comitato delle regioni «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea»

2008/C 172/11

Parere del Comitato delle regioni «I mercati europei dell'elettricità e del gas: terzo pacchetto legislativo»

2008/C 172/12

Parere del Comitato delle regioni «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2007-2008 — I paesi potenziali candidati»

2008/C 172/13

Parere del Comitato delle regioni «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nella società»

GIURISPRUDENZA

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2008.

Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri contro Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Regione Friuli-Venezia Giulia.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italia.

Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999, 753/2002 e 1429/2004 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Etichettatura dei vini - Utilizzazione di nomi di varietà di viti o di loro sinonimi - Indicazione geografica "Tokaj" per vini originari dell'Ungheria - Possibilità di utilizzare la denominazione di vitigno "Tocai friulano" o "Tocai italico" in aggiunta alla menzione dell'indicazione geografica di taluni vini originari d'Italia - Esclusione dopo un periodo transitorio di tredici anni avente termine il 31 marzo 2007 - Validità - Fondamento normativo - Art. 34 CE - Principio di non discriminazione - Principi di diritto internazionale relativi ai trattati - Adesione dell'Ungheria all'Unione europea - Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC.

Cause riunite C-23/07 e C-24/07

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 luglio 2008.

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Artt. 11 e 15, n. 2 - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dei servizi informatici del Comune di Mantova - Aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Causa C-371/05

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2008.

Dieter Janecek contro Freistaat Bayern.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.

Direttiva 96/62/CE - Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente - Fissazione dei valori limite - Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione.

Causa C-237/07.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 settembre 2008.

Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) e altri contro Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco - Spagna.

Aiuti di Stato - Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale - Carattere selettivo.

Cause riunite C-428/06 a C-434/06.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2008.

Gävle Kraftvärme AB contro Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Högsta domstolen - Svezia.

Ambiente - Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Qualificazione di una centrale termoelettrica - Nozioni di “impianti di incenerimento” e di “impianti di coincenerimento”.

Causa C-251/07.

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2008.

Ricorso di annullamento – FESR – Soppressione di un contributo finanziario – Recupero delle somme già versate – Ente regionale o locale – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

Causa T-363/03.

IN ITALIA

NORMATIVA REGIONALE

Regione Abruzzo

L.R. 16-7-2008 n. 11

Nuove norme in materia di commercio.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 luglio 2008, n. 4 straord.

Regione Basilicata

L.R. 5-8-2008 n. 18

Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 agosto 2008, n. 33-bis.

Regione Calabria

L.R. 8-8-2008 n. 25

Costituzione Società per azioni in house “Portanova”.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16, suppl. straord. 18 agosto 2008, n. 1.

Regione Emilia-Romagna

L.R. 28-7-2008 n. 16

Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 131.

L.R. 13-6-2008 n. 9

Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n. 100.

Regione Friuli-Venezia Giulia

L.R. 21-7-2008 n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2008, n. 30, suppl. ord. 25 luglio 2008, n. 16.

Regione Lombardia

L.R. 30-7-2008 n. 24

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 luglio 2008, n. 31, suppl. ord. 1° agosto 2008, n. 1.

Regione Veneto

L.R. 14-8-2008 n. 13

Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Publicata nel B.U. Veneto 19 agosto 2008, n. 69.

NORMATIVA STATALE

L. 101/08

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Legge n. 101 del 6 Giugno 2008, G.U. n. 132 del 7 Giugno 2008

Testo coordinato G.U. n. 132 del 7 Giugno 2008

L. 130/08

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

Legge n. 130 del 2 Agosto 2008, G.U. n. 185 dell'8 Agosto 2008 (suppl.ord.)

L. 135/08

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

Legge n. 135 del 4 Agosto 2008, G.U. n. 203 del 30 Agosto 2008 (suppl.ord.)

Decreto legislativo n. 120 del 26 giugno 2008 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2008)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Decreto legislativo n. 118 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 158 dell'8 luglio 2008)

Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Decreto legislativo n. 117 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 157 del 7 luglio 2008)

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Decreto legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 155 del 4 luglio 2008)

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 154 del 3 luglio 2008)

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Decreto legislativo n. 109 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 141 del 18 giugno 2008)

Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

Decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2008)

Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 (G.U. n. 225 del 25 settembre 2008)

Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

Decreto legislativo n. 142 del 2 agosto 2008 (G.U. n. 216 del 15 settembre 2008)

Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale

Decreto legislativo n. 144 del 4 agosto 2008 (G.U. n. 218 del 17 settembre 2008)

Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

Decreto legislativo n. 145 del 28 luglio 2008 (G.U. n. 219 del 18 settembre 2008)

Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 (G.U. n. 225 del 25 settembre 2008)

Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

S. 1078

Governo Berlusconi-IV

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

6 ottobre 2008: Presentato al Senato, da assegnare alle commissioni.